



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO

LIQUIDAZIONE ACCELERATA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI A FAVORE DEI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI

A seguito di istituzione, da parte della Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, dei tavoli tecnici per l'elaborazione dei Protocolli distrettuali in materia di liquidazione dei compensi in favore dei difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (Indagati/Imputati/Persone Offese/Parti Civili costituite ex art. 74 T.U. spese di giustizia, collaboratori di giustizia ex art. 115 T.U. spese di giustizia, imputati difesi d'ufficio insolventi ex art. 116 T.U. spese di giustizia, imputati irreperibili dichiarati o di fatto ex art. 117 T.U. spese di giustizia), sia per la Corte d'Appello che per i Tribunali ordinari del distretto, sono stati elaborati due distinti protocolli, sorti dalle medesime esigenze e frutto di una uniforme condivisione delle stesse.

In data 14 ottobre 2025, nei locali della biblioteca della Corte di Appello di Caltanissetta, si procede alla loro sottoscrizione.

Sono presenti ai fini della sottoscrizione del protocollo per la liquidazione dei compensi per i procedimenti avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta:

il Presidente della Corte, Dott.ssa Domenica Motta;

il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta, Avv. Alfredo Saia, anche in rappresentanza del C.O.A. di Gela, giusta delega del Presidente Avv. Maria Antonia Giordano;

il Presidente del C.O.A. di Enna, Avv. Giuseppe Milano;

il Presidente della Camera Penale di Caltanissetta, Avv. Renata Accardi, anche in rappresentanza della Camera Penale di Gela, giusta delega del Presidente Avv. Rocco Guarnaccia;

il Presidente della Camera penale di Enna, Avv. Sinue Curcuraci.

Sono altresì presenti, in qualità di referenti incaricati dei lavori preparatori:

la dott.ssa Alessandra B. Giunta, il dott. Fabio Pilato, il dott. Santi Bologna, la dott.ssa Giulia Zappalà e l'avv. Antonella Pecoraro.

Atteso che, analogamente al D.M. precedente n. 140 del 20 luglio 2012, il D.M. n. 55/2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, nel rispetto del decoro della professione forense e, segnatamente, della difesa d'ufficio che riveste un rilevante interesse pubblicistico nel processo penale, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene, pertanto, sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione fondato su tabelle standardizzate che prevedono diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/2014.

L'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria ... in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.

Il presente protocollo interviene con piccoli correttivi e con la rivisitazione degli importi già previsti da quello esistente e sottoscritto il 3 dicembre 2019 per una conforme procedimentalizzazione delle richieste di liquidazione degli onorari a favore dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una riflessione congiunta, condivisa da tutti i magistrati in servizio presso la Corte addetti al settore penale e dagli avvocati iscritti ai Consigli dell'Ordine stipulanti, essendone già in vigore uno precedente.

Il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto, in un'ottica di concreta realizzazione dei principi contenuti nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali in materia di diritto di difesa nel processo penale; il protocollo assicura una semplificazione della liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzate per categorie di procedimenti, con il vantaggio di evitare al giudice un'onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare al difensore pagamenti più celeri.

In tale contesto, la stipula del protocollo è funzionale alla realizzazione dell'obiettivo di una standardizzazione della modulistica in uso e di una condivisione interna (fra magistrati) ed esterna (fra difensori) dei criteri generali adottati per la quantificazione degli onorari in modo da evitare, nell'ambito dello stesso Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di omogenea attività difensiva, e assicurare una riduzione del numero di opposizioni, anche in riscontro del clima di armonia e reciproca

collaborazione esistente tra il Foro e l'Autorità giudiziaria nissena, nel rispetto delle prerogative di ciascuna categoria.

Il protocollo può, altresì, garantire la semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio e, in particolare, una riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza oltre che una riduzione dei tempi tecnici intercorrenti dall'emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario ed una riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie).

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1

È concordata tra la Corte di Appello di Caltanissetta, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela e le Camere Penali di Caltanissetta, Enna e Gela, l'adozione di una tariffa standard per le *"liquidazioni dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato"*.

I difensori che vorranno aderirvi dovranno formulare l'istanza di liquidazione in udienza al termine della discussione, chiedendo l'applicazione del protocollo.

Art. 2

La pronuncia del decreto di liquidazione in udienza, come previsto dal novellato comma 3 bis dell'articolo 83 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla presenza del difensore, esonera la cancelleria dalle comunicazioni di rito.

Art. 3

Alla tariffa standard, qui di seguito indicata, dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art 2, comma 2°, del D.M. 55/2014, la somma per rimborso forfettario

spese generali nella misura del **15%** del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A., come espressamente previsto dal D.M. 147/2022.

L'adesione al protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione.

Art. 4

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un osservatorio appositamente costituito sulle richieste e sui provvedimenti di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che si raccomanda di segnalare.

Art. 5

La tariffa standard concordata è differenziata, in funzione della maggiore o minore complessità dei procedimenti trattati, secondo la seguente tabella:

PROCEDIMENTI DINANZI LE SEZIONI PENALI ORDINARIE aventi ad oggetto sentenze emesse in PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE MONOCRATICO, ANCHE CON RITO ABBREVIATO

- 1 Processi caratterizzati da estrema semplicità per le questioni trattate senza attività di rinnovazione istruttoria e con discussione che si esaurisca in appello in una sola udienza, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: complessivi **euro 1.100,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante: complessivi **euro 800,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e contributo cassa Avvocati.

- 2 Processi senza attività di rinnovazione istruttoria e con discussione che si esaurisca in appello in una sola udienza, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivi **euro 1.300,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante: complessivi **euro 800,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e contributo cassa Avvocati.

- 3 Processi caratterizzati da maggiore complessità o con attività di rinnovazione istruttoria o fase di discussione in appello che si esaurisca non oltre tre udienze, escluse quelle di mero rinvio, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivi **euro 1.750,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 1.170,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e contributo cassa Avvocati.

- 4 Processi caratterizzati da particolare complessità nella redazione dell'atto d'appello avuto riguardo alle imputazioni contestate ed alla complessità delle questioni di fatto e di diritto, desumibile anche dalla trattazione del giudizio di primo grado per un numero di udienze superiore a cinque, escluse quelle di mero rinvio, e il cui giudizio d'appello si sia protratto per un numero di udienze superiore a tre, escluse quelle di mero rinvio, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivi **euro 2.000,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 1.500,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

PROCEDIMENTI DEFINITI CON CONCORDATO

1. CONCORDATO CON ATTO DI APPELLO SEMPLICE

Totale: complessivi **euro 1.300,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 800,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

2. CONCORDATO CON ATTO DI APPELLO DI MAGGIORE COMPLESSITA' (a mero titolo esemplificativo: pluralità e complessità delle questioni di fatto e di diritto, pluralità di imputazioni, pluralità e complessità dei motivi)

Totale: complessivi **euro 1.550,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 1.000,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, Iva e contributo cassa Avvocati.

PROCEDIMENTI DINANZI LE SEZIONI PENALI ORDINARIE aventi ad oggetto sentenze emesse in PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE COLLEGIALE, ANCHE CON RITO ABBREVIATO

1. Processi senza attività di rinnovazione istruttoria e con fase di discussione che si esaurisca in una sola udienza, escluse le udienze di rinvio, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivi **euro 1.750.00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 1.170,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e contributo cassa Avvocati.

2. Processi caratterizzati da maggiore complessità o con attività di rinnovazione istruttoria o fase di discussione in appello che esaurisca non oltre tre udienze, escluse le udienze di mero rinvio, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivi **euro 2.350,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 1.700,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e contributo cassa Avvocati.

3. Processi che, in primo grado, abbiano avuto una trattazione dibattimentale complessa ed il cui esame comporti un maggiore impegno nella redazione dei motivi di impugnazione e, in particolare, avuto riguardo a processi il cui dibattimento in primo grado si sia protratto per oltre cinque udienze o con attività di rinnovazione istruttoria o fase di discussione in appello che esaurisca non oltre tre udienze, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivi **euro 2.600,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

Per la parte civile non appellante complessivi **euro 1.850,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e contributo cassa Avvocati.

MISURE DI PREVENZIONE

1. Procedimenti instaurati con proposta di misura personale, compresi i procedimenti instaurati con richiesta di aggravamento o richiesta di revoca della misura personale, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 1.450,00** oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Procedimenti instaurati con proposta di misura patrimoniale (anche congiunta a personale), o richiesta di revocazione, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

2. Procedimenti di minima complessità, la cui trattazione si esaurisca in una sola udienza, escluse le udienze di mero rinvio:

Totale: complessivamente **euro 1.900,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati;

3. Procedimenti complessi, la cui trattazione non si esaurisca in una sola udienza, escluse quelle di mero rinvio, o implicanti necessità di approfondimenti istruttori: Totale: complessivamente **euro 2.350,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Qualunque sia l'autorità che ha reso il titolo esecutivo:

- 1 Incidente di esecuzione con fissazione udienza, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 1.170,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

- 2 Incidente di esecuzione senza fissazione udienza, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 780.00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

REVISIONE

1. Revisione del processo dichiarata inammissibile, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 900.00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

2. Revisione del processo in caso di accoglimento, già detratta la diminuzione ex art. 106bis D.P.R. 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 1.500.00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

ISTANZE CAUTELARI

1. Procedimenti cautelari svolti durante la pendenza del giudizio in grado di appello o durante la pendenza del giudizio in primo grado ma non ancora liquidati in quella sede con istanza avanti il Tribunale per il Riesame, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: **euro 1.500,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

2. Procedimenti concernenti istanza di revoca durante la pendenza del giudizio in grado di appello, e dunque per la fase cautelare svoltasi avanti la Corte e senza ricorso al Tribunale per il Riesame, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 900,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e Cassa Avvocati.

La liquidazione avverrà una sola volta per tutte le istanze al termine della fase cautelare da individuarsi al momento di cessazione dell'esecuzione della misura cautelare o perché revocata o perché venuta meno a seguito della definitività della sentenza.

PROCEDIMENTI INNANZI LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

1. Processi che, durante la fase di appello, non abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o la cui discussione si sia esaurita in non più di tre udienze, escluse le udienze di rinvio, anche in caso di concordato, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 3.500,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

PROCEDIMENTI INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

1. Processi minima complessità, che durante la fase di appello non abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o la cui discussione si sia esaurita in una sola udienza, escluse le udienze di rinvio, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 e trattati nel giudizio di legittimità senza la partecipazione delle parti:

Totale: complessivamente **euro 2.100,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non ricorrente verrà liquidato l'importo stabilito dalla Suprema Corte.

2. Processi di minima complessità, che durante la fase di appello non abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o la cui discussione si sia esaurita in una sola udienza, escluse le udienze di rinvio, già detratta la

diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002 e trattati nel giudizio di legittimità con la partecipazione delle parti:

Totale: complessivamente **euro 2.600,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non ricorrente verrà liquidato l'importo stabilito dalla Suprema Corte.

3. Processi caratterizzati da maggiore complessità, desumibile anche dalla gravità e numero delle imputazioni e dalle questioni giuridiche e di fatto trattate o che in appello abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o una trattazione per un numero di udienze superiore a cinque, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002, trattati nel giudizio di legittimità senza la partecipazione delle parti:

Totale: complessivamente **euro 2.800,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

4. Processi caratterizzati da maggiore complessità, desumibile anche dalla gravità e numero delle imputazioni e dalle questioni giuridiche e di fatto trattate o che in appello abbiano comportato la necessità di rinnovazione istruttoria o una trattazione per un numero di udienze superiore a cinque, già detratta la diminuzione ex art 106 bis D.P.R 115/2002, trattati nel giudizio di legittimità con la partecipazione delle parti:

Totale: complessivamente **euro 3.500,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre IVA e cassa Avvocati.

Per la parte civile non ricorrente verrà liquidato l'importo stabilito dalla Suprema Corte.

UDIENZA PER INGIUSTA DETENZIONE

1. Processi che ci esauriscano in una sola udienza riguardanti l'ingiusta detenzione, già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R 115/2002:

Totale: complessivamente **euro 1.500,00**, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre IVA e Cassa Avvocati.

Art. 6.

Le linee guida si applicano, tranne che il difensore espressamente richieda che non se ne faccia applicazione, a decorrere dalla data successiva alla sottoscrizione del presente protocollo.

Art. 7.

Nel decreto il giudice potrà liquidare anche le eventuali spese, se documentate.

Art. 8.

Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce.

Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore si impegna altresì ad allegare copia del decreto d'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché copia della documentazione necessaria all'individuazione della misura specifica dei compensi spettanti in base al presente protocollo.

Art. 9.

È prevista l'applicazione di variabili in aumento, laddove ricorrenti i seguenti presupposti:

- Indennità di trasferta aumento forfettario: **euro 200,00**;
- Pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, aumento **pari al 30%** per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre

alla prima, sino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

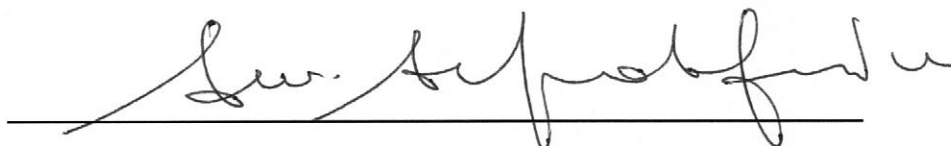
In caso di contestazione di uno dei delitti indicati all'art 51 c.p.p. potrà eventualmente applicarsi un ulteriore aumento in misura non superiore al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base.

Caltanissetta, 14 ottobre 2025

Il Presidente della Corte d'Appello



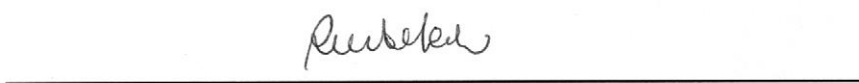
**Il Presidente del C.O.A. di Caltanissetta
anche in rappresentanza del C.O.A. di Gela**



Il Presidente del C.O.A. di Enna



**Il Presidente della Camera Penale di Caltanissetta
anche in rappresentanza della Camera Penale di Gela**



Il Presidente della Camera Penale di Enna

